

N. 01165/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00984/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2012, proposto da:

Anitrav Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori e Giulio Aloisi, rappresentati e difesi dagli avv. Valentina Porro, Marco Piancatelli, con domicilio eletto presso Marco Piancatelli in Roma, via della Giuliana N. 58;

*contro*

Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rizzo, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Regione Lazio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Ugl Taxi - Unione Generale del Lavoro Taxi ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Nico Moravia, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso Studio Legale Pavia E Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione dell'assemblea capitolina in data 8/9.11.2011, n.68, pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune di Roma dal 17.11.2011 al 01.12.2011 recante il testo emendato del "Testo unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea";
- della deliberazione dell'assemblea capitolina in data 14.12.2011, n. 403, pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune di Roma dal 29.12.2011 al 12.01.2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 850/2012, di parziale accoglimento della domanda cautelare e fissazione del merito al 20 giugno 2012;

Vista la nuova domanda di misura cautelare anche provvisoria depositata in data 27.3.2012;

Sentiti in data odierna gli avv.ti Piancatelli, Rizzo e Giustiniani;

Considerato che la difesa dell'amministrazione ha evidenziato l'inesistenza di ulteriori delibere rispetto a quella impugnata in via principale;

Considerato che la parte ricorrente ha chiesto in subordine di limitare la misura cautelare provvisoria all'onere di pagamento di euro 89,00 per contributo di rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per accogliere l'istanza nei limiti di cui sopra;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie nei limiti del contributo di cui sopra;

Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 18 aprile 2012 per l'esame della richiesta sospensiva.

Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente

decreto all'Amministrazione intimata

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2012.

**Il Presidente**  
**Luigi Tosti**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)